



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Francesco Maria CIAMPI	Presidente
Dott. Antonio CORBO	Componente - relatore
Dott. Stefano OLIVA	Componente
Dott. Alessandro Maria ANDRONIO	Componente
Dott.ssa Francesca PICARDI	Componente

DECISIONE

Premesso che:

In data 12 agosto 2022, il Sig. Michele Massimo Cremona, in qualità di segretario del movimento politico denominato "PARTITO PENSIONATI AL CENTRO", ha depositato, alle ore 10,04, presso il Ministero dell'Interno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del d.P.R. n. 361 del 1957, un contrassegno in triplice esemplare per partecipare alle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022.

Al contrassegno è stato attribuito il numero d'ordine 14, ed è stato così descritto: «Cerchio blu (Pantone 299U) con sfondo bianco con all'interno scritte blu (Pantone blu 299U) "PARTITO PENSIONATI AL CENTRO"».

In data 15 agosto 2022, il Ministero dell'Interno invitava il Sig. Michele Massimo Cremona a sostituire il proprio contrassegno, rilevando che lo stesso «contiene

2

4

Handwritten signature

elementi grafici confondibili con elementi caratteristici del simbolo usato tradizionalmente da altro movimento politico (PARTITO PENSIONATI) in violazione dell'art. 14, commi 3, 4 e 6, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361»

In data 17 agosto 2022, alle ore 9,10, il Sig. Michele Massimo Cremona ha presentato opposizione avverso il precisato provvedimento di invito a sostituire il contrassegno.

Il Ministero dell'Interno ha depositato le proprie osservazioni.

All'opponente è stata inviata comunicazione della fissazione dell'esame in data odierna, da parte di questo Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, dell'opposizione; l'opponente ha comunicato di non partecipare per impegni familiari, ed ha inviato, via posta elettronica certificata, ulteriori osservazioni e documentazione integrativa.

A sostegno dell'opposizione, il Sig. Michele Massimo Cremona deduce che:

1) il PARTITO PENSIONATI ha come simbolo, secondo quanto prevede il suo statuto, un «cerchio con scritta pensionati e due figure umane di anziani che si sostengono», quindi marcatamente diverso da quello da lui presentato per conto del "PARTITO PENSIONATI AL CENTRO";

2) il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, delineerebbe gli elementi essenziali perché un movimento possa essere riconosciuto come partito ed iscritto nel registro nazionale dei partiti politici riconosciuti; il PARTITO PENSIONATI, però, non è presente nel registro dei partiti e non ha mai avuto eletti con il simbolo PENSIONATI;

3) il PARTITO PENSIONATI avrebbe partecipato ad elezioni politiche solo nel 2006, mentre, in occasione di altre consultazioni elettorali, avrebbe depositato il simbolo solo per precludere ad altri l'uso della parola "pensionati", in contrasto, quindi, con quanto previsto dall'art. 14, comma 5, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;

4) non vi sarebbe, da parte del ricorrente, un'appropriazione illegittima del termine "pensionati" in

quanto la Corte di Cassazione ha già autorizzato altre forze politiche all'uso del termine stesso in abbinamento con altri termini, tipo "Pensionati ed invalidi", "Pensionati e lavoro";

5) in occasione della presentazione dei simboli per le prossime elezioni politiche del 25 settembre, il simbolo tradizionale del PARTITO PENSIONATI non è stato depositato;

6) ha ricevuto il consenso alla presentazione del simbolo con la dicitura "Partito Pensionati al centro" dal Senatore Giacinto Boldrini, presidente del Partito Pensionati, come da documentazione allegata;

Ritenuto che:

L'opposizione è infondata.

Quanto alla censura sub 1), va rilevato che la valutazione di "confondibilità", a norma dell'art. 14, comma 3, del d.P.R. n. 361 del 1957, deve essere effettuata con riferimento a «contrassegni riproducenti simboli, elementi o diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti», e, quindi, risulta doveroso effettuare il confronto con i «contrassegni riproducenti simboli, elementi o diciture» depositati nelle precedenti competizioni elettorali, così come ha fatto il Ministero dell'Interno quando ha emesso il provvedimento di invito a sostituire il contrassegno, ritenendo da tutelare il preuso da parte del PARTITO PENSIONATI.

Quanto alla censura sub 2), occorre osservare che il partito il cui contrassegno è tutelato dal rischio di confusione in quanto «usat[o] tradizionalmente» non è solo quello iscritto nel registro nazionale dei partiti politici riconosciuti, sia perché l'art. 14 d.P.R. n. 361 del 1957 non opera alcuna distinzione tra partiti iscritti in detto registro e partiti non iscritti in detto registro, salvo che in relazione agli oneri di produzione documentale in tema di trasparenza, sia perché il medesimo registro è stato previsto dal d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, esclusivamente per specifiche finalità connesse ad agevolazioni fiscali.

Quanto alla censura sub 3), va segnalato che il PARTITO PENSIONATI ha presentato il simbolo con il quale è confondibile quello depositato dall'opponente per conto del "PARTITO PENSIONATI AL CENTRO", non solo per le elezioni politiche del 2006, ma anche successivamente e ripetutamente, in quanto, con il medesimo contrassegno, ha avuto un eletto al Parlamento Europeo del 2009, ha partecipato alle elezioni politiche del 2013 ed ha depositato il simbolo in occasione delle elezioni politiche del 2018.

Quanto alla censura sub 4), deve rappresentarsi che non è conferente il richiamo a precedenti provvedimenti di autorizzazione all'uso del termine "pensionati", perché, come espressamente chiarito nei precedenti provvedimenti, non è inibito l'uso della parola "pensionati", ma l'uso di un simbolo confondibile (cfr., ad esempio, decisione n. 3/OPP/2013, anche per ulteriori citazioni), e, nella specie, la confondibilità, come rilevato nelle osservazioni del Ministero dell'Interno all'opposizione, risulta per le corrispondenze sia con riguardo al colore della scritta grande "PENSIONATI", sia in relazione al carattere tipografico prescelto, sia con riferimento alla centralità e alle dimensioni della scritta, divergendo, quella depositata dall'opponente, solo per le parole di dimensioni ridottissime "PARTITO" e "AL CENTRO", difficilmente leggibili nella versione del contrassegno di 3 cm., quale è quella utilizzata nella scheda di votazione.

Quanto alla censura sub 5), è da dire che la tutela del simbolo di un partito «usat[o] tradizionalmente» prescinde dal deposito dello stesso nella specifica competizione elettorale, perché l'art. 14 del d.P.R. n. 361 del 1957 non prevede tale requisito, ma richiede, diversamente, che il simbolo risulti «usat[o] tradizionalmente».

Quanto alla censura sub 6), va evidenziato che l'assenza di mandato da parte del segretario del movimento politico del "PARTITO PENSIONATI", Sig. Fatuzzo, in favore dell'opponente o comunque del "PARTITO PENSIONATI AL CENTRO", ad usare il simbolo non è superato dalla nota scritta dell'ex-Senatore Giacinto Boldrini, posto che questi si qualifica presidente del Partito Pensionati, ma non

fornisce alcuna documentazione a supporto della sua legittimazione.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione.

Si comunichi.

Roma, 20 agosto 2022.

I componenti




Antonio Corbo

Il Presidente



Depositato in Segreteria
oggi 20/08/22 h 13:45


